

PRESTITO TITOLI MANUALE NON GARANTITO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
 Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
 Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
 Capitale sociale € 156.757.116,49 i.v.
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
 Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome	Cognome	
Indirizzo	Telefono	E-mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Caratteristiche del Prestito Titoli Manuale Non Garantito

Il Prestito Titoli è un contratto tramite il quale il Mutuante (detto anche *lender*) consegna al Mutuatario (detto anche *borrower*) titoli di credito fungibili dietro pagamento di un compenso; il Mutuatario di contro s'impegna a restituire, alla scadenza del contratto, titoli nella stessa quantità e della stessa specie di quelli ricevuti. Come attività sottostante si può avere qualsiasi tipologia di valori mobiliari, sia nominativi sia al portatore, italiani ed esteri, purché i contratti abbiano a riferimento un solo titolo. I contratti di prestito titoli sono a tempo indeterminato e ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto di recesso anticipato, salvo preavviso.

Beneficiari: Clientela Retail e Clientela Professionale

Finalità: prendere a prestito titoli con finalità di short-selling

Oggetto del prestito titoli: titoli azionari quotati

Principali rischi per il cliente

I rischi dell'operatività di Prestito Titoli sono riconducibili al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal *lender* al *borrower*; in particolare il *lender* è esposto al rischio che il *borrower* non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, ivi inclusi gli obblighi di restituzione, in via residuale per un ammontare corrispondente alla differenza tra il controvalore giornaliero del titolo e la somma di denaro depositata, a titolo di garanzia, sul conto corrente tecnico il giorno di apertura dell'operazione. Il *lender* è inoltre consapevole del fatto che l'eventuale diminuzione di valore degli strumenti finanziari oggetto del prestito titoli resta a proprio esclusivo rischio ed è altresì consapevole di non poter invocare la risoluzione anticipata del singolo contratto anche in presenza di forti oscillazioni delle quotazioni.

Impregiudicata la garanzia a favore del *lender*, si precisa che gli importi detenuti nel Conto di Garanzia non sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia ai sensi dell'art. 59 D.Lgs n. 58/1998.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

PRESTITO TITOLI MANUALE NON GARANTITO

Importo minimo del Prestito Titoli	€ 100.000,00
Importo massimo del Prestito Titoli	Non previsto
Durata	A tempo indeterminato
Commissione di Remunerazione (Spread)	Variabile da 0,500% a 1,500%
Margine di Garanzia Cash:	
- per Clientela Professionale	20,000% del controvalore richiesto
- per Clientela Retail	30,000% del controvalore richiesto
Minimo commissionale	€ 150,00

RECLAMI

RECLAMI / COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi, il Cliente può presentare un reclamo.

Si definisce "reclamo" l'espressione di insoddisfazione presentata in forma scritta da una persona fisica o giuridica (cliente o ex cliente) in

relazione ad una condotta attiva od omissiva della Banca, che ha determinato un danno anche non economico o una violazione di diritti.

2. I reclami possono essere afferenti: (i) a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, finanziamenti ecc.); (ii) a servizi di investimento (definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58) quando hanno ad oggetto strumenti finanziari; (iii) al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46); (iv) ai servizi di pagamento.

L'appartenenza alle diverse categorie comporta un diverso processo di gestione, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via Gramsci, 7 10121 Torino

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancaintermobiliare.com

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: bim@postacert.cedacri.it

- fax da inviare al numero 011/0828807

- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Mutuatario	La controparte (Banca o Cliente) che svolgerà la funzione di <i>borrower</i> .
Mutuante	La controparte (Banca o Cliente) che svolgerà la funzione di <i>lender</i> .
Spread	Il compenso che il <i>borrower</i> riconoscerà al <i>lender</i> descritto al paragrafo "condizioni economiche".
Giorno lavorativo	Ogni giorno di borsa aperta nel mercato di riferimento o nel sistema di scambi organizzati, se coincidente con un giorno lavorativo della Banca.
Data valuta consegna titoli	La data in cui avviene il trasferimento degli strumenti finanziari da parte del <i>lender</i> al <i>borrower</i> sul conto corrente indicato dal <i>borrower</i> .
Data valuta scadenza operazione prestito	Data in cui il <i>borrower</i> trasferisce i titoli prestati dal deposito di proprietà al deposito del <i>lender</i> , come indicata nelle singole conferme d'ordine.
Periodo di efficacia	Il periodo intercorrente tra la "data valuta consegna titoli" e la "data valuta scadenza operazione prestito".

Attestazione di consegna del Foglio Informativo

Il Sottoscrittoattesta che una copia del presente Foglio Informativo gli è stata consegnata in data

firma.....

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Nome e Cognome Codice

in qualità di Promotore Finanziario Agente Dipendente

Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con delibera Consob n. Del